

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(ALTISSIMO)

(V. Stampato Camera n. 903)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio -
Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella
seduta del 26 gennaio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 febbraio 1984*

Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali
e regionali per l'artigianato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, durano in carica fino all'emanazione della legge-quadro per l'artigianato e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.